

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1387

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALLEGRINI, RAMPONI e STORACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2007

Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia
del rispetto del principio di uguaglianza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di garantire la piena ed effettiva integrazione di tutti gli studenti, in attuazione del principio di uguaglianza e di condivisione dei valori comuni fondanti della società italiana.

Nella consapevolezza che la scuola è un luogo di incontro, di scambio, di crescita, oltreché di formazione e di cultura, si propone l'introduzione del divieto di frequentare i corsi scolastici col viso e col capo velati.

Il presente disegno di legge, lungi da qualsiasi finalità discriminatoria, vuole anzi garantire, attraverso tale divieto, la piena ed effettiva integrazione di tutti gli studenti che non devono potersi identificare come appartenenti a comunità diverse da quella scolastica in cui ogni persona vale e si fa valere per quello che è, oltre che per ciò che esprime in quel microcosmo.

Infatti, indossare il velo a scuola, peraltro da parte di una minorenni, la cui capacità di valutare l'effettiva portata di una simile scelta è ancora tutta da considerare, rischia, nell'attuale momento storico, di diventare un simbolo di distinzione, di separazione, di diversità, piuttosto che di un avvicinamento e di una integrazione tra culture.

La nostra nazione deve garantire a tutti la possibilità di una piena integrazione e di una reale partecipazione a valori che siano comuni e condivisi.

L'integrazione degli immigrati è l'unico strumento efficace per prevenire tensioni o conflitti e la scuola deve essere il luogo privilegiato per questa integrazione, deve preparare il terreno per l'accoglienza delle nuove generazioni, rimuovendo ostacoli e barriere.

Il divieto di indossare il velo non deve leggersi come divieto di manifestare la propria appartenenza, ma come il divieto di creare elementi di distinzione all'interno degli istituti scolastici e garantire, così, una serena integrazione tra gli studenti

A chi volesse invocare presunte violazioni dell'articolo 3 della Costituzione, che anzi citiamo a sostegno del presente disegno di legge, rispondiamo che nessuno dubita del giusto principio per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», ma proprio per questo «senza distinzione» si vuole che, quando le giovani e libere menti degli studenti non abbiano raggiunto il giusto grado di maturità e di sviluppo della coscienza critica, che consentirà loro di operare in tutta libertà le scelte sulla e della propria vita, la scuola garantisca la loro perfetta uguaglianza, sostanziale e formale, nella propria comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la piena convivenza di tutti gli studenti ed una formazione condivisa, è fatto divieto, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di indossare un velo che copra in tutto o in parte il capo o il viso dello studente, al fine di evitare comportamenti discriminatori che violino il principio di parità tra uomo e donna.

Art. 2.

1. In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1 e prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, i rappresentanti dell'istituto scolastico promuovono uno o più incontri con la famiglia dello studente, nel corso dei quali sono espone le finalità non discriminatorie della presente legge al fine di addivenire al rispetto della medesima.

2. I provvedimenti disciplinari relativi all'inosservanza del divieto di cui all'articolo 1 sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione.

